

COMUNE DI META

Provincia di Napoli

Oggetto : EMERGENZA COVID-19 - DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri;
- i consigli emanati dal Ministero della Salute pubblicati sul sito web cui si rimanda <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> attivando il seguente numero verde di emergenza di pubblica utilità cui chiamare per informazioni e/o segnalazioni **1500**;
- che anche la Regione Campania ha attivato un numero verde per fornire informazioni alla cittadinanza **800909699**;
- che il sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile della tutela della salute di tutti gli abitanti e può adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;
- che sul territorio comunale, segnatamente in via M. Ruggiero, vi è il mercato rionale settimanale;

RICHIAMATE

- le raccomandazioni emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di cui al sito web www.who.int;
- le circolari emanate dal Ministero della Salute in particolare la n. 3190 emessa in data 3 febbraio 2020;
- il protocollo operativo della Direzione Generale della Campania per la tutela della Salute n. 80153 del 6 febbraio 2020;

VISTO

- il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "*Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020, avente come oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2020 del Ministero della Salute, con la quale sono state impartite le misure urgenti per mitigare la diffusione della patologia nota come "Corona virus" - COVID-19;
- le ordinanze della Regione Campania n.n 1, 4, 6, 7 e 8/2020;
- i DPCM 4.3.2020 e 8.3.2020;

VISTE le precedenti ordinanze sindacali n. 27 del 6.3.2020 , 29 del 7.3.2020 e 30 dell'8.3.2020 con le quali venivano adottate misure per il contenimento della diffusione del virus;

VISTA la nota prot. 72859 del 6.3.2020 della Prefettura di Napoli pervenuta in pari data al prot. 3746 con la quale veniva raccomandato, al fine di contrastare il diffondersi del virus, di limitare l'accesso agli uffici aperti al pubblico con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone;

RITENUTO di dover ricorrere nella circostanza, al potere contingibile ed urgente, emanando ulteriori disposizioni per quanto riguarda l'accesso agli uffici comunali aperti al pubblico;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 3.4.2020

- 1) La chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione dello stato civile e cimitero, salvo comprovate necessità ed urgenze per le quali i cittadini potranno contattare i vari settori ai riferimenti telefonici indicati sul sito ufficiale del Comune di Meta per un appuntamento, garantendo comunque adeguate misure a tutela dei dipendenti e dell'utenza quali la distanza prevista di almeno un metro e la limitazione temporaneo del contatto al minimo strettamente indispensabile ;
- 2) Per lo stato civile e cimitero, che erogano servizi essenziali, limitare l'attività alle sole dichiarazioni di nascita e morte ed agli atti urgenti ed indifferibili garantendo le misure di cui al punto 1)
- 3) Di limitare il rilascio della CIE ai soli casi di comprovata urgenza e previo appuntamento telefonico.
- 4) Di utilizzare i mezzi di comunicazione elettronica (pec – mail), ove non sia necessaria la presenza presso gli uffici comunali.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.


DEMANDA

Di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza, al Servizio di Polizia Locale, alla Polizia di Stato del Locale Commissariato di P.S. e all' Arma dei Carabinieri della Stazione competente e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale e diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. competente, entro 60 giorni oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Tito Giuseppe



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

(sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
COMUNE DI META (NA) - Stampato il giorno 10/03/2020 da Rina Paolotti.